

DECRETO DEL COMMISSARIO
Nell'esercizio delle funzioni del Comitato Esecutivo

N. 70 del 15.07.2021

OGGETTO: L.P. 15/2005 e s.m. e i. – Fondo provinciale casa anno 2021 – Modalità di utilizzo della somma assegnata.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **quindici** del mese di **luglio** alle ore **9.00** nella sede della Comunità di Cavalese, il sig. **Giovanni Zanon**, nella sua qualità di **Commissario della Comunità Territoriale della val di Fiemme**, nominato con delibera Giunta Provinciale n. 1616 del 16.10.2020 e n. 606 dd. 16.04.2021, con l'assistenza del Segretario Reggente della Comunità **dott.ssa Luisa Degiampietro**, emana il seguente decreto.

IL COMMISSARIO DELLA COMUNITA'

Richiamati:

- l'art. 5 della L.P. 6.8.2020 n. 6 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022", ai sensi del quale, in vista di un intervento legislativo di riforma generale dei capi V e V bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la Giunta provinciale nomina un commissario per ogni comunità, da individuare nella figura del Presidente della Comunità uscente, per un periodo di sei mesi dalla nomina, prorogabile di ulteriori tre mesi, che assume le funzioni di presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di comunità, con i poteri specificati nella delibera di nomina, escludendo comunque qualsiasi competenza in materia di pianificazione urbanistica;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 del 16.10.2020 di nomina del Commissario della Comunità Territoriale della val di Fiemme nella persona del sig. Giovanni Zanon per mesi sei e la deliberazione della Giunta provinciale n. 606 dd. 16.04.2021 di proroga per ulteriori mesi tre, decorrenti dal 16.04.2021;

PREMESSO:

che ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i. la politica provinciale della casa in favore dei nuclei familiari con condizione economico-patrimoniale insufficiente per acquistare, risanare o ristrutturare con i soli mezzi propri la prima abitazione o per partecipare a una cooperativa edilizia, anche a proprietà indivisa, è attuata attraverso l'intervento pubblico dei comuni di Trento e Rovereto e dei Comprensori (enti locali);

che per l'attuazione della politica provinciale della casa, l'art. 8 comma 3 della L.P. 15/2005 e s.m. e i. stabilisce che il Fondo provinciale casa sia ripartito annualmente tra la Provincia e gli enti locali sulla base, in particolare, dei fabbisogni rilevati tenuto conto delle domande nonché degli standard minimi fissati dalla Giunta provinciale e di ogni altro costo a carico degli enti locali derivante dall'attuazione degli interventi di politica della casa previsti dal regolamento di esecuzione;

DATO ATTO che con il D.P.P. n. 113 del 25.06.2010 sono state trasferite alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme – ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 – tra l'altro le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata prima delegate al Comprensorio della Valle di Fiemme;

VISTO il regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica approvato con decreto del Presidente della Provincia 12.12.2011 n. 17-75/Leg.;

RICHIAMATA la deliberazione n. 976 del 11.06.2021 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il riparto per l'anno 2021 del Fondo provinciale casa a favore delle Comunità, del Territorio Val d'Adige e Comun general de Fascia per l'attuazione della politica provinciale della casa;

PRESO ATTO che la deliberazione sopra richiamata ripartisce a favore della Comunità territoriale della Val di Fiemme e impegna a carico del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 2021 la somma di € 191.085,37 destinata alla copertura dei costi da sostenere per la concessione del contributo integrativo sul libero mercato ai nuclei familiari che lo hanno richiesto, relativamente alle domande presentate dal 28.09.2020 al 29.01.2021 e successiva riapertura dei termini dal 21.04.2021 al 07.05.2021;

DATO ATTO che per lo stesso scopo, con l'assestamento di bilancio di luglio 2021, saranno messi a disposizione dalla Comunità ulteriori € 18.000,00 da avanzo vincolato, per cui la somma disponibile per la concessione del contributo integrativo sul libero mercato sale ad € **209.085,37**;

DATO ATTO che – ai sensi dell'art. 33 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica - il contributo integrativo è calcolato come percentuale - diversificata in base all'indicatore ICEF – di un canone oggettivo standard determinato in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente; non può eccedere il 50% dell'importo risultante dal contratto e non può essere superiore a € 300,00 mensili;

RITENUTO necessario – al fine di consentire l'operatività del competente Servizio della Comunità – di fissare le modalità di utilizzo della somma disponibile pari ad € **209.085,37** per l'esercizio delle funzioni connesse all'edilizia abitativa pubblica – contributo integrativo sul libero mercato con l'obiettivo di ammettere al beneficio il maggior numero di domande presenti nelle graduatorie approvate con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 398 di data 28.06.2021 ed aventi diritto al beneficio;

RICHIAMATO il comma 5 bis dell'art. 33 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica il quale fissa la durata del contributo integrativo in dodici mesi decorrenti dal mese successivo alla data di adozione del provvedimento di concessione;

VISTI i commi 5.1, 5.2, 5.3 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Provincia 12.12.2011 n. 17-75/Leg. come inseriti o modificati dal decreto del Presidente della Provincia nr. 7-8/Leg. di data 03.07.2019 ed in sintesi:

- 5.1. se al nucleo familiare di appartenenza è concessa la componente del reddito di cittadinanza prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge n.4 del 2019, per tutto il periodo di erogazione di tale beneficio l'importo mensile del contributo integrativo, se maggiore, è ridotto dell'importo mensile della predetta componente e, se pari o inferiore, non è corrisposto;

- 5.2. nel caso in cui venga meno la componente del reddito di cittadinanza prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 4 del 2019, per cause imputabili al nucleo beneficiario, continuerà ad essere corrisposto per il rimanente periodo il solo importo mensile ridotto come indicato nel precedente paragrafo;
- 5.3. nel caso in cui venga meno la componente del reddito di cittadinanza prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 4 del 2019, per cause non imputabili al nucleo beneficiario, sarà corrisposto per il rimanente periodo l'intero importo del contributo integrativo già concesso. In tal caso il soggetto richiedente o un componente del nucleo familiare di appartenenza è tenuto, entro il termine di un mese dalla cessata erogazione del reddito di cittadinanza e a pena di decadenza dal contributo integrativo, a presentare una nuova richiesta di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto legge n. 4 del 2019 oppure a trasmettere all'ente locale una dichiarazione attestante la mancanza da parte del nucleo familiare di appartenenza dei requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza. La decadenza dal contributo integrativo è disposta a decorrere dal mese successivo alla scadenza del predetto termine.

VISTA la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i.;

Richiamate le seguenti fonti legislative:

- L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino",
- L.R. 03.05.2018 n. 2 "Codice degli Enti locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- LP. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979. e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli Enti Locali al D.Lgs. 118/2011";
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42", ed in particolare l'Allegato 4/2;
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

Visti inoltre:

- decreto del Commissario n. 1 di data 12.01.2021 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 - Art. 170 del D.lgs 267/2000";
- decreto del Commissario n. 2 di data 12.01.2021 di "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"
- decreto del Commissario n. 4 di data 13.01.2021 di "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023 - art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m."
- del. Consiglio della Comunità n. 17 di data 30/08/2018, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità.

Acquisti preventivamente, sulla proposta di decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

DECRETA

1. di fissare le seguenti modalità di utilizzo della somma disponibile per gli interventi di politica della casa previsti dal regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i., costituita dall'importo di € **209.085,37** (comprensivo di € 18.000,00 derivante dall'avanzo di fondo vincolato) assegnato alla Comunità territoriale della Val di Fiemme per l'anno 2021 con il provvedimento di Giunta provinciale citato in premessa:
 - accoglimento di tutte le domande di contributo integrativo inserite nelle graduatorie approvate con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 398 di data 28.06.2021 e presentate, dal 28.09.2020 al 29.01.2021 e successiva riapertura dei termini dal 21.04.2021 al 07.05.202; da nuclei familiari in locazione sul libero mercato;

2. di applicare le seguenti disposizioni contenute nei commi 5.1, 5.2, 5.3, dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Provincia 12.12.2011 n. 17-75/Leg. come inseriti o modificati dal decreto del Presidente della Provincia nr. 7-8/Leg. di data 03.07.2019 ed in sintesi:
- 5.1 se al nucleo familiare di appartenenza è concessa la componente del reddito di cittadinanza prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge n.4 del 2019, per tutto il periodo di erogazione di tale beneficio l'importo mensile del contributo integrativo, se maggiore, è ridotto dell'importo mensile della predetta componente e, se pari o inferiore, non è corrisposto;
 - 5.2.nel caso in cui venga meno la componente del reddito di cittadinanza prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 4 del 2019, per cause imputabili al nucleo beneficiario, continuerà ad essere corrisposto per il rimanente periodo il solo importo mensile ridotto come indicato nel precedente paragrafo;
 - 5.3. nel caso in cui venga meno la componente del reddito di cittadinanza prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 4 del 2019, per cause non imputabili al nucleo beneficiario, sarà corrisposto per il rimanente periodo l'intero importo del contributo integrativo già concesso. In tal caso il soggetto richiedente o un componente del nucleo familiare di appartenenza è tenuto, entro il termine di un mese dalla cessata erogazione del reddito di cittadinanza e a pena di decadenza dal contributo integrativo, a presentare una nuova richiesta di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto legge n. 4 del 2019 oppure a trasmettere all'ente locale una dichiarazione attestante la mancanza da parte del nucleo familiare di appartenenza dei requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza. La decadenza dal contributo integrativo è disposta a decorrere dal mese successivo alla scadenza del predetto termine.
3. di non riservare fondi per l'accoglimento di eventuali domande per la concessione del contributo integrativo per casi di particolare necessità e disagio, di cui all'art. 35 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica;
4. di demandare al Responsabile del competente Servizio della Comunità l'adozione del provvedimento di concessione del contributo integrativo ai soggetti richiedenti collocati nelle rispettive graduatorie.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO REGGENTE

dott.ssa Luisa Degiampietro

IL COMMISSARIO

sig. Giovanni Zanon

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Pubblicato all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal **15.07.2021**

Provvedimento esecutivo dal **26.07.2021**

Cavalese, li **15.07.2021**

Il Segretario Reggente
dott.ssa Luisa Degiampietro

--